

## FOGLIO INFORMATIVO

### Negoziazione di assegni esteri

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)  
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: [www.sanfelicel893.it](http://www.sanfelicel893.it) e-mail: [info@sanfelicel893.it](mailto:info@sanfelicel893.it)] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

##### Struttura e funzione economica

La negoziazione di assegni esteri è l'operazione che consente al cliente di presentare in banca gli assegni denominati in divisa estera o in Euro di conto estero ricevuti in pagamento dai propri clienti per l'accredito "salvo buon fine" dell'importo o per la cessione al dopo incasso.

Nel primo caso, in cui l'assegno viene negoziato salvo buon fine (s.b.f.), si ha l'accredito immediato sul conto corrente in euro o in valuta del cliente. In questo modo la Banca anticipa una somma che non ha la certezza di incassare, in quanto il titolo potrà risultare "scoperto nella sua disponibilità", alterato o falsificato.

Nel secondo caso, in cui l'assegno viene ceduto al "dopo incasso", la Banca accredita sul conto del cliente l'importo dell'assegno (in euro o in divisa) solamente all'avvenuto incasso dello stesso e cioè quando la corrispondente banca estera metterà a disposizione l'importo eventualmente decurtato delle spese di incasso da loro trattenute.

In entrambi i casi è indispensabile l'utilizzo di un conto corrente di corrispondenza.

Sia che si adotti l'una o l'altra delle modalità di accredito, si ricorda che un assegno estero può essere stornato dalla banca trassata anche dopo che ne è stato comunicato il "pagato"; in alcuni casi ciò può avvenire anche uno o più anni successivi alla data di estinzione dell'assegno, ad esempio a seguito di vizi di forma o alterazione del titolo; in alcuni paesi inoltre vige l'istituto dello "stop payment" per il quale un assegno può essere bloccato prima di essere pagato, a semplice richiesta del traente, anche una volta che sia stato emesso regolarmente. Si tenga infine presente che i requisiti e gli effetti del protesto possono essere sostanzialmente differenti tra uno stato e un altro.

##### Principali rischi

- Il rischio di cambio, per gli assegni espressi in divisa estera, nella negoziazione e nella restituzione dell'impagato;
- Il rischio Paese per possibilità di insolvenza o impedimenti ad effettuare il pagamento, dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del Paese del debitore;
- Il rischio del successivo storno della negoziazione qualora l'assegno a causa di irregolarità formale, contraffazione o mancanza fondi dovesse risultare impagato;
- Lo smarrimento, il furto o la distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi di incasso

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

### Negoziatura di assegni esteri

#### Commissioni e spese

- Commissioni di intervento - 0,15 % (minimo 5,16 €)
- Commissione di impagato - 15,50 €
- Spese per richiesta d'esito - 15,50 €
- Recupero spese per invio comunicazione periodiche - 2,00 €
- Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza - 2,00 €

#### Valute di accredito e spese fisse di negoziazione

PAESE	DIVISA	VALUTA GG. LAV.	SPESE FISSE
<b>UEM</b>			
Andorra	Euro	12	€ 13,00
Austria	Euro	6	€ 8,50
Belgio	Euro	9	€ 13,00
Danimarca	Euro/DKK	12	€ 7,50
Francia / Principato di Monaco <sup>1</sup>	Euro	7	€ 6,20
Germania	Euro	7	€ 5,70
Grecia <sup>2</sup>	Euro	15	€ 9,50
Italia conto estero	Euro	3	€ 2,58
Lussemburgo <sup>3</sup>	Euro	9	€ 13,00
Olanda	Euro	9	€ 13,00
Portogallo	Euro	9	€ 4,60
Repubblica Ceca	CZK	12	€ 18,50
Spagna <sup>4</sup>	Euro	7	€ 18,50
<b>NON UEM</b>			
Australia	AUD	10	€ 7,70
Canada	CAD	6	€ 3,10
Giappone	JPY	8	€ 3,70
Gran Bretagna	Euro/GBP	7	€ 4,00
Svizzera	Euro	9	€ 13,00

Gli assegni tratti su Banche residenti in Paesi diversi da quelli elencati (ad es. Cipro, Malta, Irlanda) così come gli assegni emessi in divise diverse da quella di residenza della Banca trassata, che non rientrano nei casi già indicati, possono essere presentati al "DOPO INCASSO", ad eccezione degli assegni pagabili su banche Danesi, per i quali è sospeso anche il dopo incasso. Dal 1° settembre gli assegni pagabili su banche svedesi (EUR/SEK) e assegni pagabili banche svizzere in divisa CHF, possono essere negoziati solo al dopo incasso. Anche gli assegni in USD tratti su banca americana possono essere presentati esclusivamente al "DOPO INCASSO".

<sup>1</sup> Gli assegni pagabili nei Territori d'oltremare francesi sono accettati solo al Dopo Incasso.

<sup>2</sup> Il Servizio Cash Letter per la Grecia, benché attivo, è stato sospeso dalla corrispondente dal settembre 2015 a causa delle norme restrittive sull'uscita di capitali all'estero.

<sup>3</sup> Gli assegni e traveller's cheques emessi in Euro e pagabili in Lussemburgo, tratti su banche non aderenti al sistema di clearing locale, sono processati al Dopo Incasso.

<sup>4</sup> Gli assegni negoziati in Spagna sono soggetti ad un'imposta di bollo da riversare allo Stato spagnolo. La tariffa include le spese per i bolli.

## Condizioni economiche per il servizio del “dopo incasso”

Commissioni incasso	0,25% del valore facciale dell'assegno (minimo 10,33 euro / massimo 41,32 euro)
Spese fisse	10,00 euro
Altre spese	Recupero integrale spese reclamate da banche corrispondenti ed estere per l'incasso

La Banca si riserva la facoltà di addebitare le commissioni e spese supplementari qualora reclamate per l'incasso dell'assegno.

Nella negoziazione degli assegni in valuta, quando viene richiesto il controvalore in euro, è applicato il cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto massimo dello 0,70% a quello fornito dalla piattaforma informativa del “Sole24 ore”.

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO

Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca potranno recedere liberamente dal contratto (art.1373 cod.civ.)

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il recesso dal contratto di conto corrente provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### FORO COMPETENTE

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

### RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare  
Ufficio Legale e Contenzioso  
Piazza G. Matteotti, 23  
41038 San Felice sul Panaro (MO)

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all'ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti [www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

<b>LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO</b>
--

<b>Salvo Buon Fine</b>	Accredito immediato sul c/c in Euro o valuta del cliente in attesa di conoscere l'esito dell'incasso.
<b>Dopo Incasso</b>	Accredito sul conto corrente del cliente solamente ad avvenuto incasso.
<b>Stop Payment</b>	Blocco dell'assegno prima del pagamento, su richiesta del traente.
<b>Assegno Italia</b>	Assegno denominato in euro tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.
<b>Assegno estero</b>	L'assegno estero può essere: - un assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia o filiale di banca estera non residente in Italia. - in assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia (conto estero).
<b>Calendario Forex</b>	Calendario internazionale di trattazione delle diverse divise stabilito dall'Associazione Internazionale dei Cambisti denominata FOREX.
<b>Banca Italiana</b>	Con sede legale in Italia
<b>Bancaestera</b>	Con sede legale non in Italia